

COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO

CONTRATTO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI MINORI DISABILI – ANNO 2015 – 2016 PERIODO (1° MAGGIO 2015 – 23 DICEMBRE 2016)

Rep. n. ...

L'anno duemilaquindici (2015) addì (.....) del mese di, nella Civica Residenza di piazza della Libertà n. 2,

TRA

- il Comune di Monte Urano (codice fiscale: 81000910448), nella persona del dr. Giorgio Capparuccini, responsabile del servizio Sociale e Culturale, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale;

E

- il sig., nato a Il, residente a Petritoli in via N. ... (Cod. Fisc.) in qualità di Legale Rappresentante della ditta, con sede in (....) via n., Partita Iva, Codice Fiscale e numero registro Imprese n.,

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 17.12.2014 e determinazioni del Responsabile del Servizio n. del, n. del si aggiudicava l'obiettivo della gestione a terzi del servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili per l'anno 2015 (dal 1° maggio) e 2016, con possibilità di un rinnovo annuale del contratto sino al 2018 qualora le norme di legge lo consentano. affidando il servizio alla ditta di, alle condizioni, modalità ed obblighi stabilite dal presente contratto;

- che la ditta ha costituito la prescritta cauzione di euro, mediante polizza fidejussoria n. con la compagnia assicurativa “.....”, agenzia sita in via

- che é stata acquisita la certificazione attestante la capacità della ditta a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

Il presente appalto ha per oggetto la gestione con proprio personale del servizio di assistenza scolastica minori disabili: L'intervento è costituito da un complesso di prestazioni di carattere socio-assistenziale erogati presso le sedi scolastiche nell'ambito della programmazione interna al Gruppo di lavoro per l'handicap e del PEI di ogni alunno disabile. Tale gruppo di lavoro definisce il progetto specifico della figura socio-educativa con le ore da destinare (da assegnare comunque sulla base di quanto definito dall'art. 14 della L.R. n. 18/96 e successive modificazioni che stabilisce il monte ore massimo convenzionale per ciascun soggetto disabile, con situazione di particolare gravità e definisce il limite massimo di età dell'alunno disabile), garantendo le seguenti prestazioni relative alla figura professionale dell'area socio-educativa:

- Collaborazione alla realizzazione di attività funzionali al progetto didattico - educativo con possibilità di partecipazione ad uscite/gite di uno o più giorni, organizzate dalle Istituzioni scolastiche, che prevedono la presenza dell'educatore in accompagnamento all'alunno e per le quali la Scuola stessa dovrà aver cura di inserire tale attività nella polizza assicurativa.
- Attivazione di interventi socio-educativi finalizzati a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento
- Attivazione di interventi di assistenza di base, con l'aiuto del personale ATA, solo nel caso che gli stessi siano previsti nel progetto educativo individualizzato quali competenze di base mancanti ma acquisibili con specifici interventi educativi volti allo sviluppo dell'autonomia personale
- Attivazione di progetti specifici, se definiti all'interno del Gruppo di lavoro per l'handicap e condivisi con i Servizi sociali comunali
- vari compiti che dovessero nel frattempo emergere, non codificati, ma che rientrano nella fattispecie dell'assistenza scolastica.

ART. 2 – PERSONALE

La ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con proprio personale regolarmente assunto, avente i “requisiti professionali e tecnici adeguati”, in base a quanto stabilito dall'art. 14 della LR n. 18/96 e successive modificazioni, e dalla Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 41 del 20/03/2012, che prevedono che tali requisiti professionali siano equiparati a quelli previsti per le figure educative del CSER di cui al Regolamento Regionale 1/2004 come modificato con Regolamento Regionale 3/2006 e, nello specifico:

Personale dell' Area socio-educativa:

- Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 decreto interministeriale 2.04.2001).
- Diploma universitario (d.m. 520/98) o equipollente (d.m. 27.07.2000).
- Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze della formazione e dell'educazione, psicologia, scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario.
- Qualifica professionale conseguita dopo corsi post diploma, riconosciuti dallo Stato e/o dalle Regioni.
- Diploma di scuola media superiore ed almeno tre anni di esperienza specifica nel settore dell' Assistenza verso i minori;

Tale personale dovrà possedere i seguenti requisiti:

- età minima: anni 18, - età massima: anni 60;
- possedere capacità fisiche e professionali ed idoneità sanitaria (libretto sanitario) per il miglior espletamento dei servizi.
- essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, circa le informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio.
- L' Assistente dovrà avere, quindi, delle competenze/conoscenze specifiche in relazione alle seguenti tipologie di handicap: fisico, psichico e sensoriale (vista, udito) in modo da poter garantire interventi socio - educativi idonei e adeguati ad ogni singolo caso.

Resta al Comune la facoltà di richiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che rechino disservizio.

In caso di malattia o di permesso degli educatori, la Cooperativa dovrà (tempestivamente avvisata) assicurare l'immediata sostituzione dello stesso o degli stessi, entro due giorni, se l'assenza viene comunicata alla ditta con anticipo di almeno quattro giorni, la copertura dovrà avvenire nel giorno stesso di assenza.

Per ogni giorno di ritardo nelle sostituzioni, il Responsabile del Servizio dovrà applicare una sanzione pecuniaria pari a 150,00 euro per ogni singola giornata e per ogni educatore.

E' fatto obbligo alla ditta cooperativa, prima di nominare ed affidare l'incarico al proprio personale, di acconsentire al "passaggio diretto" del personale eventualmente dipendente o recentemente ex dipendente presso il servizio nido e presso il centro Icaro anche appartenente prima della gara di appalto ad altra Cooperativa. Il mancato affidamento dell'incarico al personale già lavorante comporta l'obbligo della ditta cooperativa di motivare all'Ente comunale il mancato passaggio diretto.

ART. 3 – ORE E CORRISPETTIVO MENSILE

L'importo complessivo (da 2.000 a 2400 ore per l'anno 2015, periodo 1° maggio-31 dicembre) è pari a00 euro + IVA, mentre l'importo complessivo (4000 ore) per l'anno 2016 è pari a00 euro (ribasso d'asta già considerato) per un totale di00 euro + IVA al 4% pari a euro;

Il corrispettivo dovuto (che può variare a seconda del numero di ore effettuate) sarà da corrispondersi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa fattura.

Con il pagamento del corrispettivo, fissato in base a calcoli di convenienza della ditta, a tutto suo rischio, l'appaltatore si intende compensato di ogni suo avere dal Comune per il servizio reso, senza diritto a nuovi maggiori compensi per qualunque eventualità che la ditta non abbia tenuto presente.

ART. 4 - DURATA , PROLUNGAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO

- I servizi sono concessi in appalto per il periodo dal 01.05.2015 al 23.12.2016 , con possibilità di un prolungamento annuale o biennale (ripetizione) del medesimo contratto sino al 23.12.2018 qualora le condizioni legislative lo consentono. Ogni eventuale rinnovo (esclusa la forma tacita) deve prevedere una valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora durante la gestione del servizio, a suo insindacabile giudizio, il Comune dovesse verificare la necessità di integrare la gestione stessa con ulteriori prestazioni analoghe o attività complementari di "assistenza ai minori", potrà affidare le stesse, con atto formale, alla cooperativa purché il relativo costo complessivo e non quello orario che rimarrà invariato, non sia superiore ad 1/4 del previsto e pattuito.

ART. 5 – SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale sospendere momentaneamente, o per alcune mensilità, o interrompere definitivamente il servizio di che trattasi con la ditta aggiudicataria, senza nessun indennizzo alla Soc. Coop. se comunicato con almeno 90 gg. di preavviso (anche entro il primo anno dell'incarico) e qualora ricorrano sia mere esigenze di riaffidamento delle mansioni del proprio personale che una diversa organizzazione delle prestazioni lavorative da parte di tutto il personale, assegnato, anche part time od operatori del Servizio Civile.

E' facoltà dell' Amministrazione riavviare il servizio con la ditta aggiudicataria, se comunicato con almeno 30 gg. di preavviso alle stesse condizioni pattuite.

ART. 6 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Personale impegnato nelle attività di cui al presente servizio persegue nel proprio lavoro l'obiettivo di promuovere e

sostenere il benessere dei bambini e dei ragazzi.

Il Personale assegnato al Servizio dovrà osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto d'Ufficio ed il dovere della riservatezza, in particolare sulle informazioni oggetto della convenzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il personale adibito al servizio sarà legato da rapporto contrattuale con la Società Cooperativa aggiudicataria, la quale è tenuta al rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, di protezione e sicurezza sul lavoro, sollevando l'Ente comunale da ogni qualsiasi responsabilità.

La ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro di categoria nazionali e territoriali, nei confronti di tutto il personale dipendente, ivi compresi gli eventuali soci.

I turni di svolgimento del servizio nel massimo delle ore settimanali previste, saranno comunicati dal Comune alla ditta prima dell'avvio del Servizio. L'appaltatore dovrà garantire che il proprio personale addetto al servizio sia in regola con le vigenti norme in materia di igiene e sanità .

In relazione alle peculiarità relazionali ed educative del servizio l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile e motivato giudizio, potrà chiedere alla Cooperativa, la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto e/o idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La cooperativa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il personale della ditta appaltatrice dovrà tenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al contesto dell'ambiente in cui si opera.

Il personale assegnato ai diversi servizi dovrà:

essere vestito decorosamente;

rispettare gli orari di servizio;

attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

Deve inoltre avere le seguenti competenze:

– capacità di sapersi relazione correttamente con i bambini i ragazzi, i docenti, il personale ausiliario della scuola ed i genitori

– capacità di lavorare in équipe con altri operatori e con le altre professionalità

– capacità di rispettare il programma concordato.

- possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni proprie del servizio.

I requisiti del personale devono essere comprovati a cura dell'appaltatore, il quale deve fornire dettagliato elenco

nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio ed in riferimento agli stessi dovrà presentare apposita

dichiarazione attestante la sussistenza, in capo ciascuno degli operatori impiegati nel servizio, dei requisiti richiesti.

Tale elenco e la documentazione che lo correda devono essere presentati all'inizio del periodo contrattuale e devono essere costantemente aggiornati.

La ditta dovrà dotare il proprio personale di cartellino di riconoscimento con l'indicazione della ditta di appartenenza e delle generalità del dipendente.

Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la tutela della privacy. La Cooperativa aggiudicataria si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

ART. 7 - SEDE

L'attività del servizio viene svolta presso le rispettivi sedi delle locali Scuole (infanzia, primaria, secondaria inferiore) ed in altre strutture educative definite dai servizi sociali.

ART. 8 - IMPIEGO DEL PERSONALE VOLONTARIO E/O DI PERSONALE CON PROGETTI DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE O NAZIONALE

Possono essere inserite nel Servizio persone appartenenti al Servizio Civile Regionale o Nazionale i cui progetti prevedono lo svolgimento di tali funzioni.

ART. 9 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO, SOSTITUZIONE DEI DIPENDENTI

La Cooperativa assicura, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assunto ed assegnato al servizio. La ditta si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale assunto che, ad una verifica del Responsabile del Servizio, dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualsiasi titolo.

La sostituzione per malattia del proprio personale assunto dovrà essere immediata (max 1 giorno di vacanza) in modo da evitare la sospensione del servizio. Il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito.

Di ogni sostituzione del personale dovrà essere data tempestiva informazione al Responsabile del Servizio del Comune. Pertanto la ditta dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio. Non sono ammesse forme di turnover, se non per cause di forza maggiore.

ART. 10 – ESECUZIONE D’UFFICIO

Il servizio oggetto dell’appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, e nei casi si verificano deficienze ed abusi, l’Amministrazione potrà senz’altro sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità. L’ammontare delle spese per l’esecuzione d’ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all’appaltatore ed all’occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva versata.

ART. 11 – OBBLIGHI

Tutti gli oneri ed obblighi sono a carico dell'appaltatore in particolare l'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della ditta da parte di Società Assicuratrici. La ditta risponderà nei confronti del Comune del regolare svolgimento di tutti i servizi sopraindicati.

La ditta in particolare dovrà provvedere a:

Osservare tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione degli infortuni, tutela dei lavoratori in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia, nel corso dell’appalto.

Garantire che ogni unità lavorativa impiegata sia munita di apposito libretto di idoneità sanitaria per il lavoro che andrà a svolgere, e di apposita autocertificazione del personale attestante di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso relativi ad abusi e maltrattamenti di minori ed altri fatti relativi alla Legge 269/98;

Corrispondere i salari al personale impiegato, calcolati in conformità all’attuale contratto nazionale di lavoro applicato nella Provincia di appartenenza dell’Ente Comunale ed al pagamento di tutti gli oneri diretti e riflessi. La ditta è obbligata altresì a corrispondere nei termini e con le modalità stabilite dai contratti collettivi i dovuti contributi previdenziali e assicurativi, restando l’Ente estraneo da qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica. In caso di violazione degli obblighi sopraccitati, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una adeguata trattenuta sui corrispettivi dovuti, previa diffida alla ditta a corrispondere entro un termine ragionevole quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo, ovvero per qualunque ragione o causa. La somma trattenuta sarà pagata solo quando l’ispettorato del lavoro e/o gli istituti competenti avranno comunicato l’ottemperanza alla ditta alle disposizioni di legge.

Pagare tutte le imposte generali e speciali, anche se non previste. E’ negata la possibilità di espletare il diritto di rivalsa ai danni del Comune.

Tenere i registri fiscali in modo conforme a quanto stabilito dalle attuali disposizioni di legge.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

Ogni responsabilità per danni a cose e persone che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all’amministrazione comunale, agli utenti, a terzi, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico della Cooperativa aggiudicataria, salvo l’intervento a favore della stessa da parte di compagnie assicuratrici. A tal fine la Cooperativa aggiudicataria dovrà stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) presso una primaria compagnia di assicurazione con i seguenti massimali minimi di garanzia.

RCT Euro 1.000.000,00 unico

RCO Euro 1.000.000,00 per sinistro

Euro 1.000.000,00 per prestatore di lavoro

La copertura assicurativa dovrà prevedere, tra l’altro, la copertura dei danni alle cose di proprietà del Comune in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a furto, incendio.

Polizza infortuni utenti:

- Invalidità permanente: massimale pro capite di almeno euro 1.000.000,00 senza scoperti e franchigia.

- Decesso: massimale pro capite di almeno euro 1.000.000,00.

Rimborso spese giornaliere da infortunio.

L’amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni e sinistri in itinere, infortuni od altro dovesse accadere al personale dell’impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio. Resta ferma l’intera ed esclusiva responsabilità dell’affidatario anche per eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra.

L’affidataria è tenuta a presentare al Comune copia conforme della polizza assicurativa sottoscritta, prima della stipulazione del contratto. L’affidataria si impegna a mantenere in vigore ed efficace la copertura assicurativa per tutta la durata dell’appalto.

ART. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Il deposito cauzionale definitivo è fissato nella misura di 1/20 dell’ammontare del contratto aggiudicato e dovrà essere

depositato su richiesta dell'Amministrazione.

A scelta della ditta aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito nelle seguenti modalità: a mezzo fidejussione bancario o assicurativa rilasciata da primaria compagnia in possesso dei requisiti di cui alla L.10/06/82 n. 348 o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente validità per almeno 180 giorni dalla data della presentazione dell'offerta.

La cauzione presentata mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata per lo specifico oggetto del contratto e prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente appaltante, ogni eccezione rimossa.

La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

ART. 14 – RITARDI

Per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione del servizio, saranno trattenuti 251,87 euro dalla cauzione versata (somma pari ad un quindicesimo dell'importo della cauzione) fino alla concorrenza dell'importo della medesima; per un ritardo superiore a 15 giorni la cauzione sarà trattenuta per intero; il ritardo superiore a 30 giorni comporterà la risoluzione del contratto ed il Comune, oltre a trattenere la cauzione, procederà per ottenere il risarcimento dei danni.

ART. 15 – RECESSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, autonomamente, nel caso che la ditta affidataria venga meno anche ad uno solo dei patti contrattuali, o nel caso in cui il Comune medesimo debba per qualunque causa, rinunciare al servizio in oggetto, senza che in entrambi i casi la ditta possa vantare risarcimento di danni o altro per qualsiasi titolo.

ART. 16 – DIRITTO DI SCIOPERO

La ditta si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri soci le disposizioni di cui alla Legge "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali". Nessun risarcimento potrà essere richiesto dalla Ditta per l'eventuale sospensione del servizio in conseguenza della sospensione delle attività scolastiche per sciopero.

ART. 17 - SPONSORIZZAZIONE

La Società Cooperativa si impegna a sponsorizzare (per un importo di 1.000,00 euro IVA compresa, per ciascun anno di durata del contratto di appalto), alcune iniziative dedicate ai ragazzi durante l'estate monturanese.

ART. 18 – DIVIETI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del R.D. 12 febbraio 1911 n. 278, é vietato in modo assoluto alla Ditta di cedere, subappaltare o dare a cottimo, in tutto o in parte, i servizi formanti oggetto dell'appalto, sotto pena della risoluzione del contratto, del risarcimento di ogni conseguente danno e, inoltre, della perdita della cauzione.

ART. 19 -MISURE DI SICUREZZA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali in relazione ai rischi previsti dall'art. 15 della L. n. 675/96 (e successive modifiche ed integrazioni). I dati personali devono essere quindi custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà nominare un responsabile della sicurezza per il trattamento dei dati personali, il cui nominativo deve essere comunicato all'Amministrazione comunale contestualmente ad una dichiarazione sulle misure di sicurezza concretamente adottate con riferimento ai dati conservati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

ART. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 nonché degli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolve agli obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

ART. 21 – PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE

L'appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dal contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

L'appaltatore è inoltre a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp., 318, c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p.,

ART. 22 – SPESE

Le spese tutte inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune
Dr. Giorgio Capparuccini

La Soc. Coop.
.....

VISTO: Si autentica ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angelo Cippitelli